



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Responsabile di settore Angelo MARCOTULLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8660 del 21-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16745 - Data adozione: 17/08/2022

Oggetto: POR FESR 2014-2020 - Azione 3.1.1 a3 - Bando Fondo Investimenti Toscana approvato con d.d. n. 14508 del 17/09/2020 e ss.mm.ii. Modifica del testo del Bando.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/08/2022

Numero interno di proposta: 2022AD018206

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;

Visto e richiamato il decreto dirigenziale n. 14508 del 17/09/2020 con il quale è stato approvato il Bando Fondo Investimenti Toscana – aiuti agli investimenti (di seguito “Bando”);

Richiamati i riferimenti normativi di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 14508 del 17/09/2020;

Visto e richiamato il decreto dirigenziale n. 17945 del 06/11/2020 con il quale sono state integrate le risorse del Fondo costituito presso Sviluppo Toscana Spa per il finanziamento delle imprese ammesse con disposizione dell'Amministratore unico di Sviluppo Toscana Spa n. 82 del 23/10/2020;

Visto e richiamato il decreto dirigenziale n. 10229 del 26/05/2022 con il quale è stato integrato e sostituito il par. 6.1, punto 13, lett a) del Bando;

Visto che il Bando al par. 2.1 sancisce che “[...] *Per poter essere ammessi a beneficiare dell'aiuto di cui al presente bando, detti soggetti non devono aver operato licenziamenti per ragioni economiche o giustificato motivo oggettivo del proprio personale dipendente a partire dal 1 febbraio 2020. I soggetti devono altresì impegnarsi a non operare licenziamenti per ragioni economiche o giustificato motivo oggettivo del proprio personale dipendente nei 12 mesi successivi alla comunicazione di ammissione al finanziamento*”;

Preso atto il Bando al par. 6.1 stabilisce che “*I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca dell’agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi: [...] 11. mantenere i livelli occupazionali toscani per i dodici mesi successivi alla comunicazione di ammissione, come rilevabile in sede di controllo della rendicontazione finale di spesa mediante calcolo della differenza tra gli occupati, espressi in UL – Unità Lavorative –, presenti nelle sedi/unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e gli occupati presenti nelle medesime sedi alla data del 1° febbraio 2020*”;

Osservato che l’applicazione di tale disposizione ha fatto emergere una rilevante difficoltà da parte delle imprese beneficiarie nel rispettare l’obbligo previsto, esponendole al rischio di una revoca totale delle agevolazioni;

Rilevato che i procedimenti di controllo inerenti a questi casi sono stati sospesi da parte del Soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A. ex art. 6, L. n. 241/1990, al fine di poter raccogliere tutti gli elementi informativi utili alla valutazione delle singole situazioni, prima di dover assumere un eventuale provvedimento di diniego e conseguente avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni;

Osservato che in taluni casi le formali controdeduzioni da parte dei beneficiari rispetto al preavviso di diniego ex art. 10bis L. n. 241/1990 mettono in luce alcuni elementi di ambiguità nella formulazione della disposizione di cui sopra;

Rilevato che la difficoltà a cui si fa riferimento deriva dalla formulazione della norma in esame;

Vista e valutata la proposta metodologica presentata all'Amministrazione regionale dai competenti uffici di Sviluppo Toscana S.p.A. con PEC del 10/08/2022 (AOOGRT/AD Prot. 0316391 del 10/08/2022);

Considerato che la disposizione in esame era stata scritta in un'epoca in cui non potevano essere noti né la durata dell'emergenza sanitaria né gli effetti che questa avrebbe avuto sul sistema economico regionale;

Osservato che molti beneficiari hanno usufruito delle proroghe ordinarie previste dal Bando e di proroghe straordinarie previste dalla D.G.R. n. 421/2020, prorogata nella sua efficacia fino al 31/03/2022;

Visto che in tempi più recenti è stata altresì introdotta un'ulteriore proroga straordinaria per mezzo della D.G.R. n. 457/2022, al fine di contrastare le difficoltà nel reperimento dei materiali e delle attrezzature indispensabili alla realizzazione dei progetti nonché i ritardi nelle consegne dei beni oggetto di investimento per effetto delle ulteriori evoluzioni del contesto internazionale;

Considerato che il Bando in oggetto intendeva favorire la ripresa degli investimenti del sistema produttivo delle imprese artigiane, industriali, manifatturiere, nonché del settore turistico, commerciale, cultura e terziario, finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quindi a garantire la ripresa delle attività economiche in sicurezza;

Ritenuto necessario superare l'ambiguità e la contraddittorietà determinata dal tenore letterale della norma in esame attraverso una puntuale modifica del Bando;

Ritenuto di mantenere al par. 2.1 il riferimento al 01/02/2020 quale termine iniziale della decorrenza del divieto di licenziamento per ragioni economiche o giustificato motivo oggettivo ai fini dell'ammissibilità della domanda;

Ritenuto di ri-formulare il par. 6.1, punto 11 del Bando come segue:

“mantenere i livelli occupazionali toscani per i dodici mesi successivi alla comunicazione di ammissione ovvero fino alla diversa data di completa realizzazione del progetto, come rilevabile in sede di controllo della rendicontazione finale di spesa mediante calcolo della differenza tra gli occupati, espressi in UL – Unità Lavorative –, presenti nelle sedi/unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e gli occupati presenti nelle medesime sedi alla data della comunicazione dell'ammissione”

DECRETA

1. di modificare il testo del Bando allegato al decreto dirigenziale n. 14508 del 17/09/2020 al par. 6.1, punto 11, come segue:

“mantenere i livelli occupazionali toscani per i dodici mesi successivi alla comunicazione di ammissione ovvero fino alla diversa data di completa realizzazione del progetto, come rilevabile in sede di controllo della rendicontazione finale di spesa mediante calcolo della differenza tra gli occupati, espressi in UL – Unità Lavorative –, presenti nelle sedi/unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e gli occupati presenti nelle medesime sedi alla data della comunicazione dell'ammissione”;

2. di confermare per il resto il testo del Bando in ogni sua parte;

3. di dare mandato a Sviluppo Toscana S.p.A. di pubblicare il presente atto nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale, in conformità alle norme in materia di pubblicità e trasparenza (D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE